



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO  
NAZIONALE

## Decreto Sanzionatorio

ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 31S-2020 a carico di (minore)

### Premesso che

- A) in data 19 agosto 2020, il Sig. Davide Colombarini, nella sua qualità di Direttore di Torneo, trasmetteva alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf rapporto informativo in relazione a quanto verificatosi da parte di in occasione della "Gara Nazionale Trofeo Città di Modena" disputatasi presso il Golf Club Modena in data 12-14 agosto.
- B) La Segreteria degli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf provvedeva quindi alla immediata apertura del relativo procedimento disciplinare nei confronti di , così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- C) In data 24 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- D) In base al rapporto informativo risultava che nel corso del secondo giro della Gara Nazionale Trofeo Città di Modena avesse più volte riposizionato la palla in modo scorretto sul green dopo averla marcata, talune volte posizionando il marchino addirittura davanti alla palla, guadagnando distanza ed avvicinandosi alla buca sia all'atto del posizionamento del marchino sia all'atto del posizionamento della palla.
- E) Detta circostanza era stata segnalata dai suoi compagni di gioco al Direttore di Torneo il quale aveva poi riscontrato di persona il ripetersi di detto comportamento sorretto, ammesso peraltro dallo stesso incolpato con comunicazione a firma sua e del padre del 14 agosto 2020.

- F) In data 28 agosto il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data di decisione ai sensi dell'art 42 del Regolamento di Giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di cinque mesi.
- G) In detto provvedimento si contestava pertanto a \_\_\_\_\_ la commissione dell'illecito previsto dall'art. 17 n. 1, lettera e) del Regolamento di Giustizia, consistente nella *"dolosa modifica della posizione della palla in gioco, in violazione delle regole"* e sanzionato con la sospensione per un periodo da nove mesi a tre anni. Nell'applicazione della sanzione si era tenuta comunque in debita considerazione la giovane età del minore, il suo sincero pentimento e le circostanze indicate nella comunicazione firmata da \_\_\_\_\_ e da suo padre.
- A) Con comunicazione via mail del 31 agosto 2020 \_\_\_\_\_, per il tramite del padre, richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio tenendo a precisare che *"i due adulti in flight con \_\_\_\_\_, nell'ottica di svolgere un ruolo educativo sui minori nel corso di gare federali, avrebbero potuto segnalare a \_\_\_\_\_ el corso di svolgimento della gara che stava commettendo un errore potendosi sincerare sulla involontarietà del comportamento. Crediamo che nella maturazione di un giocatore possano servire non solo provvedimenti sanzionatori ufficiali ma anche atteggiamenti e consigli di persone più mature sportivamente che possano trasmettere valori tecnici ed etici"*.

### **Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

### **decreto sanzionatorio**

infliggendo a \_\_\_\_\_, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 n. 1, lettera e) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di cinque mesi decorrenti dalla data del presente decreto sanzionatorio.

Milano, 3 settembre 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)